

Comune di BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

Parere n. 8 del 21/07/2023

OGGETTO: PARERE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO

Il sottoscritto Revisore dei Conti, Dott. Alessandra Acotto,

RICHIAMATI

l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 118/2001 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), il quale dispone:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

- o le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- o i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- o le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- o La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzati per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1. comma 169, della legge 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;

- l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 118/2001 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) comma 9-ter, “nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui...”;
- l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, comma 8, il quale dispone: “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale prevista per il 27/07/2023 avente ad oggetto VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ASSESTAMENTO - VARIAZIONI CONSEGUENTI;

VERIFICATO CHE

che è stato rispettato il disposto dell'art. 175 comma 9-ter del D.Lgs. 267/2000;

- che sono state complessivamente verificate tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (così come regolato dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000) e il fondo rischi su crediti ai fini del mantenimento del pareggio del bilancio;
- che dall'analisi della situazione contabile prevista nel bilancio di previsione, come risulta dai prospetti analizzati, non risultano dati della gestione finanziaria che facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta deliberazione del Consiglio Comunale pervista per il 27/07/2023 avente ad oggetto la VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ASSESTAMENTO - VARIAZIONI CONSEGUENTI.

Lì, Borgo San Dalmazzo 21/07/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT.SSA ACOTI O ALESSANDRA
